



**ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO DE PISIS**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - MBIC8AM00E  
Via Vittorio Veneto, 54 - 20861 Brugherio (MB) - Unione Europea  
Tel. 039 2873352/54 - Fax 039 884767 - C.F. 94581310151  
e-mail: [mbic8am00e@istruzione.it](mailto:mbic8am00e@istruzione.it) sito web: [www.icdepisis.edu.it](http://www.icdepisis.edu.it)  
posta certificata: [mb\\_istitutodepisis@pec.it](mailto:mb_istitutodepisis@pec.it) - [mbic8am00e@pec.istruzione.it](mailto:mbic8am00e@pec.istruzione.it)

ALLEGATO C

Prot. \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig.

---

**RISPOSTA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006)**

In relazione alla Sua richiesta presentata in data \_\_\_\_\_ (Prot. N° \_\_\_\_\_), Le comunichiamo che:

presso l'Ufficio \_\_\_\_\_

potrà prendere visione (1) ritirare le copie della documentazione richiesta, a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e per i successivi 15 giorni, nei seguenti giorni e orari: \_\_\_\_\_

la Sua richiesta risulta irregolare incompleta, per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Invitiamo, pertanto, la S.V. a presentare richiesta corretta / completa della seguente documentazione

\_\_\_\_\_ entro il giorno \_\_\_\_\_, pena il rigetto della richiesta stessa (2).

che l'accesso alla seguente documentazione \_\_\_\_\_ non è consentito oppure è limitato oppure è differito fino a \_\_\_\_\_ per la

segunte            motivazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile di Servizio o del Procedimento**

.....

Note: (1) È possibile prendere visione, appunti e trascrivere il contenuto della documentazione ammessa all'accesso, con espresso divieto di asportarla o di alterarla in qualunque modo. L'alterazione e l'asportazione degli atti amministrativi sono penalmente sanzionabili (2) ai sensi del c. 5, art. 6, D.P.R. 184/2006, "Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la Società entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta". Ai sensi del c. 4, art. 25, L. 241/1990, "... In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso [...] il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale [...] ovvero chiedere, nello stesso termine [...] al difensore civico competente per ambito territoriale, [...] che sia riesaminata la suddetta determinazione...". Ai sensi del c. 5, art. 25, L. 241/1990, "Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale...".